

Periodi di riscatto: l'INPS fornisce nuove indicazioni sui periodi riscattati con le regole del sistema contributivo

I periodi riscattati nel sistema contributivo sono utili per il diritto a pensione, ma hanno effetto sulla misura della pensione solo dalla data della domanda di riscatto, ciò può comportare l'effetto negativo nel calcolo, quando previsto, dell'importo soglia .

Con la [circ. n. 6 del 22-01-2020](#) l'INPS offre un riepilogo delle norme in materia di riscatto, a partire dalla determinazione dell'onere in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Per i periodi oggetto di riscatto, rientranti nel sistema retributivo, si applicano i criteri previsti dall'art. 13 L. 1338/1962 (c.d. criterio della riserva matematica). Invece, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda (c.d. criterio del calcolo a percentuale).

In caso di riscatto la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Per il solo riscatto del corso universitario di studi, da valutare nel sistema contributivo, è possibile richiedere il calcolo dell'onere agevolato, computato tenendo come base il minimale dei commercianti e come aliquota di computo quella prevista dal fondo pensione dei lavoratori dipendenti AGO.

Efficacia dei periodi riscattati: La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 3667/95, ha sancito il principio secondo cui la facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, **producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale.** Per questo motivo, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto devono esser considerati nella loro

In questo numero:

Periodi di riscatto: l'INPS fornisce nuove indicazioni sui periodi riscattati con le regole del sistema contributivo,

INPS: carta di identità elettronica (CIE) per l'accesso ai servizi online,

Errata Corrigere: assicurazione casalinghe INAIL obbligatoria anche per i pensionati sino a 67 anni d'età,

INPS: proroga pensione anticipata "Opzione donna",

INPS: osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di gennaio 2020,

INAIL: copertura assicurativa Riders - chiarimenti.

Immigrazione:

Bonus Famiglia - Regione Lombardia Discriminatorio il requisito dei 5 anni di residenza di entrambi i genitori,

Cure mediche nel Paese di origine Attenta valutazione prima dell'espulsione,

Atti dello stato civile del Belgio Nuove modalità di rilascio,

Iscrizioni scolastiche La posizione dei minori stranieri presenti in Italia,

Materiali.

Il riscatto dei periodi collocati nel sistema contributivo consente di recuperare periodi non coperti da contribuzione. I requisiti per l'opzione al contributivo si valutano al momento della domanda.

collocazione temporale, come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato. Ne consegue che **la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni** anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione. Per quanto attiene la valorizzazione dei periodi, secondo l'INPS, **la rivalutazione del montante individuale dei contributi, ha effetto dalla "data della domanda di riscatto"**, in sostanza in coerenza con le logiche finanziarie del sistema contributivo il legislatore prevede **di non valorizzare come versato ab origine il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo**. È dunque possibile che, in forza del riscatto di un periodo nel sistema contributivo, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto **dovrà essere determinata senza considerare l'aumento del montante contributivo dovuto al periodo riscattato**; i contributi relativi al periodo riscattato potranno avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. **Attenzione:** questo procedimento potrebbe però generare effetti distorsivi sulla decorrenza della pensione, **quando il montante relativo al riscatto sia determinante per raggiungere l'importo soglia**: secondo l'INPS in questo caso la decorrenza della stessa **non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto**. Un'altra chiusura operata dall'INPS nella circolare è **l'esclusione dei periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione** (si opera in questo caso la cosiddetta neutralizzazione).

Riscatto e possibilità di opzione: La circolare fornisce indicazioni per i casi in cui **l'assicurato che richiede il riscatto sia nelle condizioni di optare per il sistema contributivo**. Secondo l'INPS per dirimere le varie casistiche occorre accertate la condizione assicurativa del richiedente alla data della domanda: *... "la natura negoziale del riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda"...*

Soggetto che alla data del riscatto ha già optato: in questo caso anche se, in assenza dell'opzione, il periodo sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà determinato secondo il criterio del calcolo contributivo.

Soggetto che alla data del riscatto non ha optato: le domande di riscatto presentate precedentemente all'esercizio dell'opzione saranno definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla

collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. L'INPS ricorda che **l'esercizio della facoltà di opzione è irrevocabile**. Anche qualora l'interessato eserciti l'opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione rimarrà comunque ferma e irrevocabile.

Computo in Gestione Separata: I soggetti che esercitano la facoltà di computo (art. 3 D.M. 282/96) possono chiedere che l'onere di riscatto dei periodi, che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. Per far questo la domanda di riscatto deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo. **Attenzione:** qualora l'anzianità acquisita per effetto del riscatto faccia venir meno uno dei requisiti richiesti per poter accedere al computo (anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995), la domanda di computo non potrà essere accolta.

Opzione Donna: le donne che intendano accedere a pensione esercitando la facoltà prevista dall'opzione donna, possono chiedere che l'onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell'opzione in parola sarebbe stato determinato con i criteri del sistema retributivo, sia determinato secondo il criterio del calcolo contributivo. A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

Conclusioni: Siamo in presenza di un documento di rilievo in materia di riscatto, ma attendiamo la circolare di commento dell'INCA Nazionale per valutare situazioni meritevoli di particolare attenzione ed indicazioni di contenzioso. In particolare la circolare, come abbiamo visto, apre alla possibilità del calcolo a percentuale per i periodi di riscatto studi collocati nel retributivo nei casi di opzione al contributivo, ma esclude per questa casistica il calcolo agevolato ex art. 20, c.6 D.L. n.4/2019.

INPS: carta di identità elettronica (CIE) per l'accesso ai servizi online

L'INPS ha emanato il [msg n. 227 del 22-01-2020](#), con il quale comunica che, in aggiunta alle credenziali PIN, CNS e SPID sarà possibile accedere a tutti i **servizi online presenti sul portale INPS** tramite la nuova **Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)**. La nuova Carta di identità elettronica è un documento personale che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Si può accedere al servizio con uno smartphone Android, scaricando l'app "Cie ID", oppure da un pc dotato di lettore NFC, installando il "Software CIE" dal sito dedicato.

Errata Corrige: assicurazione casalinghe INAIL obbligatoria anche per i pensionati sino a 67 anni d'età

Nel precedente numero abbiamo trattato le novità intervenute nella **gestione dell'assicurazione casalinghe INAIL**. Abbiamo però indicato erroneamente l'esclusione dall'obbligo assicurativo per i titolari di pensione. Così non è: **i pensionati hanno l'obbligo di iscrizione all'assicurazione sino al compimento dei 67 anni di età**.

Sono esclusi i pensionati che svolgono attività che comporta un versamento previdenziale.

Ci scusiamo con i lettori per l'errata info.

INPS: proroga pensione anticipata "Opzione donna"

L'INPS ha emanato il [msg. n. 243 del 23-01-2020](#), con il quale comunica che è stata confermata, anche per il **2020**, la misura del **pensionamento anticipato** riservata alle **donne** (cd. **Opzione donna**).

La legge di bilancio 2020 ha esteso questa possibilità alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2019, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, (nate entro il 31-12-1961) e 59 anni di età, (nate entro il 31-12-1960) se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, **(con esclusioni dei periodi di contribuzione figurativa da malattie e disoccupazione)** a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

INPS: osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di gennaio 2020

Come anticipato negli scorsi numeri di NI, i dati dell'Osservatorio sul Reddito di Cittadinanza sono stati aggiornati al 7 gennaio 2020 e sono pertanto possibili analisi complessive relative al primo anno di vigenza della misura, introdotta nel 2019. Le domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza pervenute all'INPS sono 1.641.969, di cui 1.097.684 (67%) sono state accolte, 87.649 (5%) sono in lavorazione e le rimanenti 456.636 (28%) sono state respinte o cancellate.

I nuclei le cui domande sono state accolte sono 1.097.684, dei quali 56.222 sono poi decaduti dal diritto. I nuclei restanti (1.041.462) sono costituiti per 915.600 da percettori di Reddito di Cittadinanza, con 2.370.938 di persone coinvolte, e per 125.862 da percettori di Pensione di Cittadinanza, con 142.987 persone coinvolte. Passando a un'analisi territoriale: le regioni del Sud e delle Isole, con 910.884 (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 462.945 nuclei (28%), e da quelle del Centro con 268.140 nuclei (16%). **Nella nostra regione** le domande presentate sono state 164.054, delle quali: 93.074 sono state accolte, 14.948 sono in lavorazione e 56.0328 sono state respinte o cancellate. Interessante quindi notare come **le domande presentate in Lombardia rappresentino circa il 10% del totale nazionale**, mentre la percentuale di domande accolte scende al 8,5%. La regione con il maggior numero di nuclei percettori di RdC/PdC è la Campania (19% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia con il 17%, dal Lazio al 10% e dalla Puglia con il 9% (come detto, la Lombardia si attesta al 8,5%): nelle quattro regioni citate risiede quindi il 55% dei nuclei beneficiari.

Per quanto riguarda il dato relativo alla cittadinanza del richiedente: il 90% delle prestazioni risulta erogato a

cittadini italiani, il 6% a extra-comunitari in possesso di un permesso di soggiorno, il 3% a cittadini europei e infine l'1% a familiari dei casi precedenti.

L'importo medio mensile erogato è di 493 euro (in Lombardia 424), con una differenza abbastanza ampia tra le regioni del Sud e delle Isole, in cui l'importo medio è superiore del 7% rispetto alla media nazionale, e quelle del Centro e del Nord in cui l'importo è, invece, inferiore, rispettivamente, dell'8% e del 14%.

L'importo medio mensile varia anche in funzione della prestazione percepita: mediamente 532 euro per il Reddito di Cittadinanza (in Lombardia 468) e 222 euro per la Pensione di Cittadinanza (in Lombardia 202).

È possibile consultare i dati relativi ai nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, alle persone coinvolte e all'importo medio del beneficio, attraverso l'osservatorio statistico navigabile. I dati, ottenuti attraverso la selezione personalizzata, sono esportabili in formato excel, e invitiamo quindi le nostre strutture a questa pagina, qualora fossero interessate ad attività di analisi relative alle proprie provincie.

Infine, cogliamo l'occasione per aggiornarvi rispetto all'attuazione della c.d. "fase II" del RdC in Lombardia, condividendo con voi gli aggiornamenti ricevuti dal Dipartimento Mercato del Lavoro Formazione Ricerca Scuola di CGIL Lombardia.

Il Ministero nel mese di dicembre scorso ha trasmesso a Regione Lombardia codici fiscali per circa 60mila beneficiari. Le convocazioni effettuate dai CPI variano da provincia a provincia, ma la media regionale di convocazione/risposta è di circa il 30%.

Per quanto riguarda le attività lavorative, da una ricerca svolta a metà dicembre da Regione Lombardia risulta che circa 15mila persone hanno svolto un'attività lavorativa, un tirocinio o un lavoro socialmente utile. Tali risultati però non sembrano riconducibili al solo Reddito di Cittadinanza perché non in tutti i casi sono state svolte da questi soggetti le attività direttamente collegabili alle procedure previste del RdC che risultano ancora essere in una fase.

Il Ministero ha comunicato l'avvio della procedura per l'attivazione dell'assegno di ricollocazione per i percettori RdC e sta perfezionando le procedure relative alle piattaforme informative. Contemporaneamente ha avviato la manifestazione di interesse per la ricognizione degli operatori che erogheranno l'AdR tramite un avviso rivolto a tali soggetti pubblicato da Anpal in data 13 gennaio 2020 (tale avviso attua quanto definito con delibera del Consiglio di Amministrazione Anpal n. 23/2019).

INAIL: copertura assicurativa Riders – chiarimenti

L'INAIL ha pubblicato l'[istruzione operativa del 23-01-2020](#), con la quale fornisce indicazioni circa la copertura assicurativa del lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (**c.d. riders**).

L'obbligo di assicurazione decorre dal 1° febbraio 2020. Per quanto attiene gli adempimenti connessi alla denuncia di infortunio o malattia professionale, valgono le stesse regole previste per la generalità lavoratori.

Stesso discorso vale per le prestazioni: spettano in caso di infortunio o M.P. l'indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle per eventi mortali.

Bonus Famiglia – Regione Lombardia

Discriminatorio il requisito dei 5 anni di residenza di entrambi i genitori

Il Tribunale di Bergamo ha accolto due ricorsi (n° [5962/2019](#) – n° [5963/2019](#)) presentati da cittadini stranieri – assistiti dall'Ufficio Diritti della CGIL di Bergamo - **a cui è stata respinta la domanda di erogazione del Bonus Famiglia della Regione Lombardia** poiché solo uno dei genitori del nuovo nato – e non entrambi - poteva far valere il requisito dei 5 anni continuativi di residenza nella Regione. Il Tribunale – richiamando il pronunciamento della [Corte d'Appello di Milano 463/2019](#) – **ha accertato il carattere discriminatorio della delibera della Giunta della Regione Lombardia** n. X/6711 del 20.06.2017 e del decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 7480 del 27.06.2017 nella parte in cui prevedono ai fini dell'accesso al Bonus Famiglia **il requisito dei cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori** del nuovo nato ed ha ordinato alla Regione di modificare i due provvedimenti prevedendo l'abolizione del requisito citato, nonché a riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse anche ai nuovi soggetti che, in relazione al medesimo periodo originariamente fissato, abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche di cui sopra.

È utile evidenziare che il requisito della residenza quinquennale sul territorio lombardo per entrambi i genitori è da ritenere incoerente e privo di ragionevole connessione con le finalità del bonus famiglia che è quella di sostenere le *“famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive...”*: come se lo stato di bisogno di chi risiede nella Regione da meno di 5 anni sia inferiore a chi vi risiede di più. In più, per i cittadini stranieri la diversa residenza dei genitori è spesso la regola, essendo del tutto eccezionale il caso che l'intero nucleo familiare possa fare ingresso contemporaneamente sul territorio nazionale, essendo invece più ricorrente il caso di un coniuge che faccia ingresso in Italia separatamente dall'altro, il quale si ricongiunge in un secondo momento spesso a distanza di tempo. Pertanto, sul piano normativo, un requisito apparentemente neutro, quale la durata della residenza di entrambi i genitori, assume carattere discriminatorio perché destinato ad incidere quasi esclusivamente sui cittadini stranieri, finendo per escludere numerose famiglie extraUe in condizioni di bisogno e di disagio dalla possibilità di beneficiare della misura regionale.

Cure mediche nel Paese di origine

Attenta valutazione prima dell'espulsione

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 272/2020](#) depositata il 9 gennaio 2020, ha accolto il ricorso presentato da un **cittadino straniero affetto da patologie di carattere psichiatrico** a cui il **Giudice di Pace aveva respinto l'impugnazione del decreto di espulsione**. La Corte ha ritenuto che il Giudice non abbia motivato

l'infondatezza di quanto comprovato dal ricorrente circa l'impossibilità oggettiva di poter ricevere un'adeguata assistenza nel paese di origine, ritenendo non sufficiente affermare che quello dell'interessato sia un Paese evoluto ed idoneo a somministrare le cure necessarie al paziente.

Atti dello stato civile del Belgio

Nuove modalità di rilascio

Il Ministero dell'Interno ha emanato la [circolare n° 1 del 14.01.2020](#) riguardante le *“nuove modalità di rilascio di atti dello stato civile”* da parte del Regno del Belgio. Nella nota si legge che il MAE ha informato che dal 1 aprile 2019 gli atti di stato civile sono formati esclusivamente in forma digitale, firmati elettronicamente e contenuti in un registro elettronico centrale e che non sono più previsti né un originale cartaceo né la forma manoscritta del funzionario. L'autenticità è verificabile nei tre mesi successivi dalla data di rilascio tramite un link un codice QR riportati sulla copia dell'atto stesso.

Iscrizioni scolastiche

La posizione dei minori stranieri presenti in Italia

Si sono aperte il 7 gennaio e andranno avanti fino al 31 gennaio le iscrizioni online alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado (cioè prima elementare, prima media e prima superiore) per il prossimo anno scolastico. Le domande si presentano tramite il sito [www.iscrizioni.istruzione.it](#). Ricordiamo che l'art. 38 del Testo Unico dell'Immigrazione prevede che *“...i minori stranieri **presenti** sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica...”*. Le Linee Guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 19-02-2014, al punto 2.2 (*“Permesso di soggiorno e documenti anagrafici”*), prevedono che *“in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione”*. Se il minore non ha ancora un codice fiscale, perché ad esempio è appena arrivato in Italia con un ricongiungimento, sarà possibile generarne uno provvisorio durante la procedura on-line ed inviare comunque la domanda di iscrizione (leggi la [circolare del 13.11.2019](#)).

Materiali

- Commissione Nazionale per il diritto di asilo – [Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia in Italiano – Inglese – Francese – Spagnolo – Arabo – Persiano](#)
- Interrogazione parlamentare su possibile regolarizzazione dei lavoratori stranieri: [clicca qui](#) per leggere il resoconto stenografico dell'intervento della Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese
- OIL – Prospettive occupazionali e sociali nel mondo – [sintesi del rapporto](#)
- Amnesty International - [“I sommersi dell'accoglienza” - conseguenze del Decreto 113/2018 sul sistema di accoglienza italiano](#)



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)